CAMERA DEI DEPUTATI N. **2954**-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

presentata alla Presidenza il 20 febbraio 1997

(Relatore: **GIORGIO BENVENUTO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

—

Disposizioni in materia di rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato

Presentato il 9 gennaio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge AC 2954 reca alcune disposizioni in materia di rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato, con particolare riferimento alla categoria di titoli noti sotto la sigla CTZ, vale a dire i certificati del tesoro zero-coupon, che sono titoli con scadenza biennale, a tasso fisso e privi di cedole.

In proposito, occorre considerare che il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ha subito consistenti modificazioni a seguito dell'approvazione del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. In base a tale decreto, a partire dal 1° gennaio 1997, si è passati da un sistema di tassazione con ritenuta alla fonte ad uno in cui, abolita la ritenuta, viene applicata una imposta sostitutiva. Senza ripercorrere tutte le fasi che hanno contrassegnato l'evoluzione della normativa, si può ricordare che l'originaria regolamentazione della materia risale al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 600, in base al quale le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari dovevano operare una ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. Va inoltre ricordato che il decreto legislativo n. 239 del 1996 è stato adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 168 e 169, della legge n. 549 del 1995, in base ai quali il Governo veniva delegato per l'emanazione, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, di uno o più decreti legislativi concernenti la razionalizzazione del regime della ritenuta alla fonte sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, sia pubblici che privati. Il decreto legislativo n. 239 del 1996, in termini estremamente sintetici, prevede: la soppressione della ritenuta alla fonte sui proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, e la conseguente introduzione di una nuova imposta sostitutiva applicata dagli intermediari finanziari (banche, SIM, società fiduciarie, agenti di cambio ed altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro) nella misura del 12,5 per cento; l'esenzione dall'imposizione fiscale dei proventi delle obbligazioni e titoli assimilati per i soggetti non residenti nel territorio nazionale. In proposito, occorre segnalare che l'articolo 6 del decreto legislativo stabilisce che non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, sempre che tali convenzioni consentano alla Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto. L'articolo 7 disciplina la procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti. A tal fine, è stabilito che i soggetti interessati devono depositare i titoli presso una banca o una SIM che intrattenga rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze-Dipartimento delle entrate. Sono poi precisati gli adempimenti cui sono tenuti la banca o la SIM ai fini del perfezionamento della procedura.

Si può quindi affermare che l'adozione del decreto legislativo n. 239 del 1996 costituisce un indiscutibile progresso in proposito, in primo luogo perché consente la rapida attuazione di accordi internazionali diretti ad evitare la doppia tassazione, e inoltre perché in forza delle sue disposizioni i soggetti non residenti che posseg-

gono i requisiti previsti non saranno più tenuti ad attivare la complessa procedura per il rimborso dei tributi pagati in eccesso rispetto a quanto dovuto relativamente ai proventi derivanti da titoli del debito pubblico. La previsione della esenzione a favore dei soggetti non residenti rappresenta quindi un evidente passo in avanti nel senso della semplificazione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con il fisco. Inoltre, non va trascurato il vantaggio che può derivarne ai fini della possibilità di collocare più facilmente titoli italiani fra investitori stranieri; in tal modo risulterà ampliata la platea dei potenziali sottoscrittori dei titoli stessi e conseguentemente vi sarà la possibilità per il Tesoro di risparmiare sugli interessi corrisposti.

Peraltro, l'entità della tassazione, stabilita dal decreto legislativo nella misura del 12,5 per cento, costituisce parte delle materie oggetto della delega conferita al Governo dall'articolo 3, comma 160, della legge n. 662 del 1996 (provvedimento collegato alla finanziaria per il 1997), per l'emanazione di decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale. In sede di esercizio della delega il Governo dovrà procedere, tra l'altro, alla revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, anche al fine di un loro accorpamento su non più di tre livelli compresi tra un minimo del 12,5 per cento e un massimo del 27 per cento, ferma restando l'applicazione ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per cento, nonché provvedere al coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Fatta questa premessa di carattere generale, va rilevato che il disegno di legge AC 2954 ha una portata assai limitata, essendo destinato a consentire l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di rimborso delle ritenute convenzionali sugli interessi dei titoli di Stato per gli investitori non residenti, di cui al decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, anche ai CTZ, stante il fatto che questi ultimi sono stati emessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto. Quelle contenute nel disegno di legge sono quindi disposizioni di carattere necessariamente transitorio, stante il fatto che il sistema dei rimborsi è venuto meno per i titoli emessi successivamente al 1° gennaio 1997 a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 239 del 1996.

Occorre comunque ricordare che il decreto-legge n. 377 del 1993 prevede, all'articolo 1, che il Ministero delle finanze comunichi periodicamente a quello del tesoro l'ammontare delle ritenute non applicabili, al fine di garantire la tempestiva attuazione delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali o in altri accordi internazionali stipulati dall'Italia contro le doppie imposizioni, con riferimento agli interessi e agli altri proventi dei titoli di debito pubblico. Allo scopo di consentire l'applicazione del regime cui si è fatto riferimento anche ai CTZ, l'articolo 1 del disegno di legge AC 2954 prevede la sostituzione del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 377 del 1993. La disposizione oggetto della modifica prevede, nella vigente formulazione, che le disposizioni richiamate si applicano a tutti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai diversi tipi di titoli del debito pubblico in circolazione, con esclusione degli interessi sui buoni ordinari del tesoro (BOT) e degli scarti di emissione dei certificati di credito del tesoro a sconto (CTS). È inoltre previsto che le medesime disposizioni si applichino alle nuove tipologie dei titoli del debito pubblico sulla base di appositi decreti del Ministro del tesoro, emanati di concerto con il Ministro delle finanze. La riformulazione del comma prevista all'articolo 1 si limita a mantenere quale unica eccezione all'applicazione della normativa citata, gli interessi sui buoni ordinari del tesoro. Viene quindi meno il riferimento agli scarti di emissione dei CTS, nonché la disposizione che rinvia alla decretazione ministeriale per l'estensione dell'ambito di applicazione delle medesime disposizioni alle nuove tipologie di titoli.

Nella relazione che illustra il disegno di legge viene sottolineato che la riformulazione del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 377 del 1993 « permette di fugare ogni dubbio circa l'applicabilità della procedura in parola anche ai CTZ ». In proposito, nel corso dell'esame del provvedimento presso la VI Commissione, in qualità di relatore ho rilevato che il Governo, nel presentare il disegno di legge, non ha evidentemente voluto avvalersi della facoltà, attribuitagli dalle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 5 del decreto-legge n. 377, di disporre l'applicazione delle norme in materia di rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali anche ai CTZ, in quanto titoli « nuovi », preferendo ricorrere a tal fine allo strumento legislativo. Alla questione non si può certamente attribuire un carattere meramente formale, trattandosi di stabilire quale strumento si debba utilizzare per disciplinare la materia in discussione. È opinione largamente condivisa, peraltro, che il fenomeno della « inflazione legislativa », caratterizzato dall'eccessivo ricorso allo strumento legislativo, determinerebbe numerose conseguenze negative, per cui una attenta verifica in proposito appare doverosa ogni volta che il Parlamento avvia l'esame di iniziative legislative. Occorre ricordare che una precisa indicazione in tal senso è stata fornita recentemente dai Presidenti dei due rami del Parlamento, che hanno richiamato le Commissioni a valutare se il ricorso allo strumento legislativo sia veramente necessario, avendo riguardo alla possibilità di ottenere i medesimi risultati con norme di altro tipo. Il Governo, nel corso dell'esame presso la VI Commissione, ha comunque ribadito la sua convinzione circa la necessità di utilizzare, nel caso specifico, lo strumento legislativo.

Tornando al contenuto del provvedimento, va sottolineato che all'articolo 2 è stabilito che procedura di rimborso di cui al citato decreto-legge n. 377 del 1993 si applica agli scarti di emissione dei CTZ relativamente alla quota maturata fino al 31 dicembre 1996, sulla base delle disposizioni recate dal decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle finanze, n. 198 del 24 gennaio 1994, e dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, n. 212 del 10 febbraio 1994. Si stabilisce altresì che per le modalità di calcolo delle somme dovute all'investitore non residente occorre considerare che si tratta di titoli sprovvisti di cedole. Tale ultima precisazione potrebbe apparire pleonastica, stante il fatto che l'Amministrazione del Tesoro, competente, insieme a quella delle finanze, a curare l'attuazione del provvedimento, è la stessa alla quale spetta l'emissione dei titoli in oggetto.

Quanto alla precisazione per cui la procedura citata si applica relativamente alla quota maturata fino al 31 dicembre 1996, va rilevato che essa è giustificata dal fatto che la data a partire dalla quale hanno effetto le disposizioni del decreto legislativo n. 239 del 1996 con le quali si è introdotto il regime della esenzione fiscale per gli interessi, premi ed altri frutti percepiti da soggetti non residenti, è fissata al 1° gennaio 1997. Più precisamente, per i titoli senza cedola, quali sono i CTZ, il nuovo regime si applica relativamente agli interessi, premi ed altri frutti che maturano a partire dalla suddetta data, mentre resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 per la parte maturata fino alla medesima data.

Va inoltre ricordato che con il decreto del Ministro del tesoro n. 198 del 1994 è stato adottato il regolamento di attuazione del decreto-legge n. 377 del 1993, recante modalità per il rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato. Tale regolamento precisa, tra le altre cose, che per proventi di titoli del debito pubblico si intendono sia gli interessi sia gli scarti di emissione, maturati nel periodo di godimento della cedola in relazione al periodo di possesso dei titoli da parte dell'investitore non residente, attestato dal deposito dei titoli stessi presso una banca. È inoltre previsto che ai fini del rimborso la banca deve raccogliere dal beneficiario effettivo dei proventi dei titoli apposita richiesta che deve essere redatta

in conformità a specifici modelli. Successivamente, la medesima banca, alla scadenza di ogni cedola, definisce l'importo dei maggiori interessi derivanti dall'applicazione del regime fiscale agevolato di cui al decreto-legge n. 377, da corrispondere agli investitori non residenti che abbiano presentato richiesta. Infine, viene presentata all'Amministrazione finanziaria apposita richiesta di utilizzo della procedura di rimborso; su tale richiesta, corredata da una serie di dati e informazioni, l'Amministrazione finanziaria effettua i controlli di sua competenza, scartando le posizioni risultate irregolari. Per quelle regolari, la medesima Amministrazione provvede all'invio al Ministero del tesoro dei dati relativi all'ammontare complessivo degli importi da riconoscere agli aventi diritto.

Il Ministero del tesoro, a sua volta, sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione finanziaria, emette un ordinativo diretto cumulativo che invia alla Banca d'Italia per l'accreditamento delle somme.

Va altresì considerato che il decreto del Ministro delle finanze n. 212 del 1994 contiene il regolamento recante i termini e le modalità per il recupero delle somme che risultano non dovute, rimborsate ai non residenti in relazione alle ritenute convenzionali sui titoli di Stato. In particolare, il decreto prevede che l'Amministrazione finanziaria debba effettuare controlli preventivi e successivi sui dati forniti in ordine alle richieste di rimborso di cui al decreto-legge n. 377. Qualora dai controlli risultino corrisposte somme non dovute, il Ministero delle finanze deve segnalare al Ministero del tesoro e alle banche l'ammontare dell'avvenuto indebito pagamento. Sulla base di tali segnalazioni, il Ministero del tesoro provvede al recupero delle somme indebitamente corrisposte mediante compensazione con i successivi versamenti da effettuare alle medesime banche in relazione ad ulteriori cedole e sconti; se non è possibile procedere alla compensazione, è stabilito che il Ministero del tesoro provveda al recupero diretto delle somme.

Il comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge A.C. 2954 prevede che il riconoscimento dei maggiori proventi per effetto della non applicazione, ovvero per l'applicazione in misura ridotta, delle ritenute sullo scarto di emissione dei CTZ avvenga in occasione della scadenza dei titoli stessi. Ciò corrisponde alle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 377.

La VI Commissione Finanze, in considerazione delle sollecitazioni formulate dal Governo circa l'urgenza di provvedere sulla materia in questione e tenuto conto della convergenza unanime riscontrata sul contenuto del disegno di legge, rispetto al quale non sono stati formulati rilievi di merito nel corso dell'esame preliminare, ha ritenuto di dare mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul testo del provvedimento, pur in assenza del parere delle competenti Commissioni. D'altra parte, la VI Commissione si riserva di valutare nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento i pareri eventualmente espressi dalle Commissioni stesse, al fine di possibili modifiche al testo del disegno di legge in esame.

In conclusione, è auspicabile un rapido esame del disegno di legge in modo da pervenire entro tempi brevi alla sua definitiva approvazione.

Giorgio BENVENUTO, *Relatore*.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Disposizioni in materia di rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato.	**Disposizioni in materia di rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato.**
ART. 1.	ART. 1.
1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, è sostituito dal seguente:	*Identico*.
« *5.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai diversi tipi di titoli del debito pubblico in circolazione, con esclusione degli interessi sui buoni ordinari del tesoro ».	
ART. 2.	ART. 2.
1. La procedura di rimborso, prevista dal decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, si applica agli scarti di emissione dei certificati di credito del tesoro zero-coupon (CTZ) relativamente alla quota maturata fino al 31 dicembre 1996, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze 24 gennaio 1994, n. 198, ed al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 10 febbraio 1994, n. 212, tenendo presente che per le modalità di calcolo delle somme dovute all'investitore non residente, occorre considerare che trattasi di titoli sprovvisti di cedole.	*Identico*.
2. Il riconoscimento dei maggiori proventi per effetto della non applicazione, ovvero per l'applicazione in misura ridotta, delle ritenute sullo scarto di emissione dei certificati di credito del tesoro zero-coupon (CTZ), ai sensi della procedura di rimborso di cui al decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, avviene in occasione della scadenza dei titoli stessi.	

PAGINA BIANCA

DDL13-2954A
Lire 500